



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

allegato E

**DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
n. 1324 del 16/07/2002**

PROGRAMMA ENERGETICO PROVINCIALE

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 31.01.2005

- accoglienza in comunità

B. Destinatari

Le soluzioni residenziali sono assicurate dal Comune a:

- minorenni di qualsiasi nazionalità ed etnia in situazioni familiari multiproblematiche ed adolescenti a rischio di disadattamento e devianza;
- minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio comunale privo di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

C. Oneri per le soluzioni residenziali

Per i minori italiani o stranieri residenti, per i quali si renda necessario garantire la protezione e la tutela attraverso una collocazione extra-familiare, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Per i minori stranieri non accompagnati l'onere per le soluzioni residenziali, a garanzia di ospitalità, mantenimento e protezione sino al rimpatrio assistito predisposto dal Comitato per i minori stranieri, grava sul Comune dove è stato trovato occasionalmente.

L'intervento socio-educativo assistenziale residenziale è una soluzione sostitutiva della famiglia che, ai sensi della L. 149/01 deve avere carattere di temporaneità.

Inoltre è possibile prolungare l'intervento residenziale fino al compimento del 21esimo anno, d'intesa con l'utente ormai maggiorenne, solo nel caso in cui non sia opportuna l'interruzione di un progetto educativo per il raggiungimento dell'autonomia personale.

D. Modalità per la presentazione della domanda di contributo

I Comuni, per gli interventi socio-educativi assistenziali residenziali predisposti ed attuati dal 1° dicembre 2001 al 30 settembre 2002, tramite la modulistica predisposta dal servizio servizi sociali, possono inoltrare la propria domanda di contributo con lettera raccomandata o presentata a mano **entro e non oltre il 30 settembre 2002**, alla Regione Marche - Servizio Servizi Sociali - via Gentile da Fabriano n. 3 - Palazzo Rossini - 60125 Ancona.

Farà fede, quale data di spedizione, la data apposta dal timbro dell'Ufficio Postale accettante o la data di protocollazione apposta dall'ufficio ricevente.

Alla domanda, firmata dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, sono allegati:

- determina del dirigente del servizio competente dell'Amministrazione richiedente nella quale devono essere indicati:
 - la popolazione residente al 31.12.2001
 - numero e tipologia degli interventi assicurati per i quali si chiede il contributo
 - le spese previste
 - la copertura finanziaria

- due prospetti riepilogativi di cui uno relativo agli interventi residenziali assicurati ai minori italiani e stranieri residenti, l'altro relativo ai minori stranieri non accompagnati trovati occasionalmente sul territorio comunale, nei quali dovranno essere indicati per ogni utente:

- iniziali del nome e cognome
- data di nascita
- sesso
- nazionalità
- durata dell'intervento
- il costo giornaliero dell'intervento
- la spesa complessiva dell'intervento
- denominazione della struttura residenziale cui il minore è affidato
- indirizzo della struttura.

E: Spesa ammissibile a contributo

Sono ammissibili al contributo regionale le spese sostenute dai Comuni per gli interventi di cui alla lettera A, nel limite massimo di:

- Euro 13 giornalieri per gli affidi etero-familiari continuativi ed a parenti entro il 4° grado
- Euro 77 giornalieri per l'affido ad istituti e comunità.

F. Ripartizione, assegnazione ed erogazione del contributo

Il contributo regionale viene ripartito proporzionalmente fra i Comuni che ne fanno richiesta entro e non oltre il 30.9.2002 per gli interventi in atto di cui alla lettera A.

Ai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti è garantito un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, nei limiti della spesa ammissibile di cui alla lettera E.

Si provvede alla ripartizione, assegnazione ed erogazione dei contributi con atto del Dirigente del Servizio Servizi Sociali.

Gli eventuali interventi attivati dai Comuni nel periodo 1.10.2002/31.12.2002 saranno finanziati mediante utilizzo dello stanziamento stabilito con legge regionale d'approvazione del bilancio per l'anno 2003.

La Giunta Regionale si riserva di utilizzare ulteriori fondi disponibili qualora, a fronte di un numero eccessivo di domande, l'intervento regionale risulti inadeguato, con particolare riguardo per i minori stranieri non accompagnati.

G. Certificazione della spesa

I Comuni, entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello della erogazione del finanziamento trasmettono alla Giunta Regionale - Servizio servizi sociali - via Gentile da Fabriano n. 3 - Palazzo Rossini - 60125 Ancona l'attestazione del Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione richiedente relativa agli interventi socio-educativo assistenziali residenziali attuati e all'ammontare delle spese sostenute;

- di stabilire che gli interventi definiti nel presente atto siano coordinati con quelli previsti da altre leggi regionali o nazionali per evitare sovrapposizioni o duplicazioni di iniziative e di finanziamenti;
- l'onere del presente provvedimento pari ad euro 1.807.599,15 fa carico all'UPB 52901 capitolo 52901102.

SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE

Deliberazione della G.R. n. 1324 OT/AMB del 16/07/2002.

D.P.R. 12.04.1996 - DPCM 03.09.1999. Procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) "Impianti industriali

per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento". Criteri ed indirizzi per la valutazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di adottare in questa fase transitoria, in attesa dell'approvazione del Piano Energetico Ambientale regionale, redatto in base all'accordo di Torino del giugno 2001, misure cautelative per quanto riguarda la valutazione di impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica, che potranno essere modificate al momento dell'approvazione del suddetto Piano;
- Di approvare gli indirizzi contenuti nell'allegato A alla presente delibera, di cui fa parte integrante e sostanziale, sulla base dei quali valutare sotto il profilo amministrativo, dell'efficienza energetica e dell'impatto paesistico ambientale, i progetti di realizzazione di "impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento";
- Di dare priorità alla realizzazione di impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica le cui potenzialità sono commisurate alle esigenze del territorio, per un più diffuso coinvolgimento degli enti locali verso lo sviluppo delle energie rinnovabili ed al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre al massimo l'impatto ambientale, fermo restando le opportune e necessarie valutazioni di compatibilità paesistico ambientale;
- Di stabilire che tali indirizzi saranno applicati anche ai procedimenti amministrativi già avviati presso il Servizio procedente alle valutazioni d'impatto ambientale, costituendo il quadro di riferimento regionale;
- Di dare atto che tale documento potrà subire le modifiche necessarie a seguito della ratifica dell'accordo tra Ministero dell'ambiente e della tutela del paesaggio, Ministero delle attività produttive, Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza delle regioni.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 1324 DEL 16 LUG 2002

“ALLEGATO A”

PARTE 1^

*PROCEDURE ED INDIRIZZI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI
ED IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO*

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

1. **L'interpretazione dell'art. 60 del Piano Paesistico delle Marche: gli impianti eolici quali opere di pubblica utilità.**

L'art. 60 del PPAR, che esclude dal rispetto delle prescrizioni di base del Piano soltanto “le opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate dalla SIP e dall'ENEL”, non può rappresentare un ostacolo alla localizzazione di Impianti Eolici in territorio vincolato della Regione Marche in quanto tali impianti sono riconosciuti opere di pubblica utilità e quindi sono assimilabili alle menzionate “opere di interesse pubblico realizzate da SIP ed ENEL”.

Documentazione a supporto:

- a) *Legge n. 10/91 art. 1, comma 4*

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge n.10/91 l'utilizzazione delle fonti di energia eolica “ è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferenti e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.”

Dalla lettura della norma si evince che l'impianto di produzione di energia eolica è un'opera di interesse generale ed in quanto tale di < pubblica utilità >, idonea a legittimare una procedura di esproprio alla stessa stregua delle opere pubbliche; tale equiparazione è spinta dalla norma citata

1

sino ad estendere a tali impianti l'applicabilità delle procedure di esproprio accelerate, ossia l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dall'intervento, nelle more del procedimento.

Un'opera è pubblica in quanto è pubblico l'ente che la realizza e ne assume la titolarità. Proprio in ragione della titolarità pubblica dell'intervento, in tutti questi casi vige la presunzione legale che l'opera è anche di interesse collettivo.

L'opera di pubblica utilità invece si contraddistingue per l'appartenenza ad un privato (o ad un ente pubblico economico) il quale pur nel perseguimento del proprio interesse economico soddisfa un interesse della collettività.

Alla luce di quanto esposto può asserirsi che l'opera di pubblica utilità si caratterizza per i seguenti requisiti:

- a) il titolare dell'opera è un privato;
- b) l'opera, seppure privata, è di interesse generale in quanto soddisfa l'interesse di una collettività.

Sotto il profilo degli effetti giuridici, l'appartenenza dell'opera all'una o all'altra categoria non produce differenze rilevanti. Per diversi anni la giurisprudenza, attraverso notevoli oscillazioni, ha precluso l'estensibilità della normativa delle opere pubbliche a quelle di pubblica utilità. I dubbi e le incertezze interpretative, sotto questo particolare aspetto, sono fugati dalla nuova normativa in materia di espropri che all'art. 1 (Testo Unico sugli espropri DPR 8 giugno 2001 n. 327) chiarisce che *"il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità"*. Dalla lettura del corpus normativo nel suo complesso emerge che l'equiparazione è pressoché totale, le uniche differenze attengono soltanto alla determinazione dell'indennità di esproprio.

Alla luce di quanto esposto si comprende l'esatta portata dell'art. 1 della legge n.10/91; in sostanza laddove tale norma ha precisato che *"le opere relative (agli impianti eolici) sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche"* ha inteso fugare ogni incertezza interpretativa in ordine all'applicabilità del regime di queste ultime agli impianti eolici, nel tentativo di superare le oscillazioni della giurisprudenza amministrativa in materia di opere di pubblica utilità. Tale problema non è più attuale in virtù della nuova normativa sugli espropri.

B) Art. 60 del PPAR

Occorre accertare se nelle opere di pubblica utilità di ENEL rientrino concettualmente anche gli impianti privati di produzione dell'energia eolica.

La norma in esame nasce in un contesto storico di monopolio pubblico dell'energia elettrica, ed ha la sua evidente logica nell'esigenza di consentire lo sviluppo della rete elettrica nel territorio marchigiano, sicuramente non quello di privilegiare l'ente ENEL in quanto ente pubblico. Il panorama normativo sia comunitario che nazionale è attualmente completamente mutato, stante la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica. Tale liberalizzazione del mercato ha permesso il sorgere di nuove imprese produttrici di energia, soprattutto di energia da fonti rinnovabili, nonché imposto ad ENEL di acquistare da esse l'energia prodotta. In sostanza l'energia eolica è immessa nella rete di distribuzione dell'ENEL.

Paradossalmente dovrebbe altrettanto ritenersi possibile che su una zona vincolata del Piano Paesistico, ENEL (oggi società per azioni) possa realizzare un Parco Eolico mentre alla società X s.p.a. tale possibilità sarebbe preclusa.

Tale interpretazione altererebbe la concorrenza del mercato con conseguente violazione dell'art. 81 del Trattato CEE, si creerebbe una situazione di insanabile contrasto con la Costituzione per violazione di un principio cardine del nostro sistema giuridico quale è il principio di uguaglianza. In conclusione, l'art. 60 non può rappresentare un ostacolo alla localizzazione di impianti eolici in territorio vincolato della Regione Marche.

2. La localizzazione urbanistica dei Parchi Eolici - La variante al PRG

L'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia eolica, pone il problema della localizzazione degli impianti in esame.

Considerato che quasi certamente nessun piano regolatore comunale può aver individuato le aree destinate a questa particolare tipologia di impianti, perché la produzione di energia eolica è un fenomeno economico ancora molto nuovo, la localizzazione avviene generalmente in variante agli stessi.

Non è un obbligo per il Comune accogliere la richiesta di variante per la realizzazione di un impianto eolico, nonostante il valore di opera di pubblica utilità del medesimo; pertanto può

accadere che, nonostante l'esito positivo della VIA, il progetto non abbia seguito. Viceversa si rileva che un esito negativo della VIA impedisce la realizzazione dell'opera pur nel caso in cui quest'ultima abbia ottenuto la conformità urbanistica attraverso una variante.

ASPETTI TECNICO SCIENTIFICI

Gli impianti basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia stanno assumendo un ruolo fondamentale nello scenario energetico internazionale; il protocollo di Kyoto sta modificando profondamente il settore energetico attraverso i vincoli e limitazioni riguardanti emissioni dei gas climateranti e si dovrà assistere nei Paesi industrializzati ad una riduzione del contributo netto alle emissioni di anidride carbonica.

Tale protocollo non è ancora operativo in quanto manca ancora la formale definizione di questioni importanti come le *Bases Lines* (emissioni standard delle tipologie dei processi industriali).

La Commissione Europea deve farsi garante della ripartizione interna dei Paesi dell'unione dell'impegno di riduzione

Tra gli atti che sono stati adottati dall'Unione Europea a sostegno delle fonti rinnovabili si richiamano il Libro bianco del 1997 e soprattutto la Direttiva europea 2001/77/CE.

Con tale direttiva si stabilisce che i singoli stati membri devono individuare i propri obiettivi di incremento della quota dei consumi interni lordi da soddisfare con le rinnovabili, con una progressione che consenta di raggiungere al 2010 ai valori indicativi assegnati dalla stessa direttiva a ciascuno stato, all'Italia viene assegnato un obiettivo indicativo di copertura del consumo lordo al 2010 del 25%. La direttiva stabilisce altresì che gli Stati si adoperino per rimuovere le barriere di tipo autorizzativo e di collegamento alla rete elettrica.

Il Governo italiano, nell'ambito del processo di attuazione del protocollo di Kyoto, ha definito gli obiettivi al 2010 di riduzione di emissione di gas effetto serra con la delibera CIPE 137/98, la quale prevedeva che la produzione di energia da fonti rinnovabili contribuisse al conseguimento degli obiettivi complessivi per circa il 20%.

Il successivo Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE con delibera 126/99, ha individuato gli obiettivi da perseguire per ciascuna fonte rinnovabile.

In particolare, detto documento prevede che la potenza eolica installata giunga, entro il 2010 a 2500-3000MW, a fronte di una potenza in esercizio a fine 2010 pari a circa 700 MW.

Le regioni riconoscono il rilievo delle fonti rinnovabili di energia come strumento per favorire lo sviluppo sostenibile dei loro territori, a questo scopo hanno sottoscritto il protocollo di Torino nel giugno 2001, con il quale si sono impegnate a predisporre entro il 2002 i rispettivi piani energetico ambientali che privilegino le fonti rinnovabili e la razionalizzazione della produzione elettrica e dei consumi energetici.

L'eolico è tra le fonti rinnovabili una delle opzioni più attraenti per la produzione di elettricità. Le relative tecnologie sono infatti sufficientemente mature per garantire costi di produzione contenuti e impatto ambientale ridotto rispetto alle altre tecnologie per la produzione di elettricità.

Rilevata l'opportunità di sviluppare la produzione di energia elettrica da fonte eolica, non sussistono indicazioni preclusive sulla realizzazione tecnica degli impianti.

Inoltre in base alla normativa attuale a seguito alla liberalizzazione del mercato elettrico, le Amministrazioni non hanno più il potere programmatico sulla produzione di energia elettrica che appunto è stata liberalizzata con il decreto legislativo 79/99 (decreto Bersani).

Con successivo decreto MICA del 22.12.2000, emanato ai sensi del decreto 79/99 è stata mantenuta una programmazione triennale soltanto per la rete di trasmissione nazionale che viene effettuata dal gestore GRTN (la parte dell'ENEL che è rimasta statale).

In base al decreto Bersani (art.11, commi 1 e 2) le aziende produttrici di energia elettrica da fonti convenzionali sono tenute ad immettere nel sistema elettrico nazionale una quota, prodotta da fonti rinnovabili, anche acquistandola da altri produttori e proveniente da impianti realizzati dopo il '99 pari ad almeno il 2% della produzione; tale obbligo ha innescato una forte richiesta sul mercato elettrico di energia prodotta da fonti rinnovabili ed in particolare da impianti eolici.

Nella regione Marche nella fase attuale si può ipotizzare con buona approssimazione un consumo di e. elettrica a 6.000 GWh/anno. A fronte di tale consumo, la produzione interne di e.e. (considerando la centrale API di Falconara e SADAM a pieno regime) si può indicare pari al 50%.

Tenuto conto della direttiva europea 2001/77/CE il fabbisogno energetico dell'Italia al 2010 sarà di circa 340.000GWh, ipotizzando un trend di crescita per le Marche pari alla media di crescita nazionale, circa il 22%, si può prevedere una domanda di e.e. pari a 8.000GWh.

Considerata la quota massima prevista nel Libro Bianco per l'energia eolica pari a 3000MW di potenza, che corrisponde ad una produzione annua media di 6000GWh, tale offerta di energia elettrica da fonte eolica andrebbe a coprire il 2% circa del fabbisogno nazionale.

Estendendo tale proporzione (il 2% di 8000GWh) nel contesto regionale si giunge ad un offerta di produzione eolica pari a 160 GWh equivalente a 80 MW. Tale potenza installabile corrisponde ad un numero di aerogeneratori che va da 50 ad 94, calcolando la potenza di ogni aerogeneratore tra 0,85MW e 1,5 MW.

ASPETTI PAESISTICO AMBIENTALI

L'impatto visivo rappresenta il risvolto di più difficile soluzione in quanto dipende esclusivamente dalla individuazione del sito dove installare gli impianti e risulta essere uno dei principali problemi da affrontare specialmente quando la proposta di installazione di impianti eolici interessa aree di particolare interesse paesaggistico e naturalistico. Gli interventi finalizzati ad un suo contenimento (colore e tipologia degli aerogeneratori) possono, infatti, solo essere palliativi ma non possono sostanzialmente ridurre gli effetti prodotti.

La valutazione di progetti di impianti eolici non può prescindere da un attenta analisi dei contesti ambientali insediativi, tenendo conto della specificità del territorio marchigiano, come ampiamente documentato all'interno degli studi relativi al PPAR e al PIT.

Gli impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica sono tipologie progettuali aggiunte dall'art.2, comma 2 del DPCM 03.09.99 tra quelle da sottoporre a verifica (screening, art. 10 del DPR 12.04.96).

Tuttavia si consiglia di avviare i progetti alla procedura di VIA regionale (art. 5 del DPR 12.04.96), vista la specificità del territorio marchigiano e dalle problematiche legate alla tipologia degli interventi.

ALLEGATO "A"**PARTE 2^**

Premesso che vengono fatte salve le norme statali e regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (DPCM 27.12.88; DPR 12.04.96; PPAR; DGR n. 4274 del 26.06.89; DGR n.1829 del 31.07.01), in relazione alla specificità degli impianti eolici, si ritiene opportuno presentare la seguente documentazione.

Informazioni generali relative al contesto ambientale insediativo

1. Localizzazione dell'area di intervento in un contesto d'area vasta evidenziando le principali infrastrutture ed insediamenti, (es. ambito territorio provinciale in scala 1:100.000). Nel caso che il progetto proposto sia ubicato nelle vicinanze di un confine di Provincia o Regione la carta sarà estesa anche a rappresentare una sufficiente estensione territoriale di queste.
2. Localizzazione dell'area di intervento estesa ad un ambito territoriale significativo per un inquadramento di maggiore dettaglio degli insediamenti e delle infrastrutture presenti nel territorio (es. un area pari a quella di una Comunità Montana, in scala 1:25.000).
3. Descrizione del sito interessato dall'impianto e del suo intorno (in scala 1:10.000) evidenziando l'uso attuale del suolo, e i tracciati degli elettrodotti esistenti con le relative tensioni nominali.

Informazioni relative alle risorse paesistico-ambientali

1. Individuazione delle risorse paesistico-ambientali interessate dalle opere di progetto riferite in particolare ai sottosistemi territoriali e tematici, nonché alle categorie costitutive del paesaggio elencate dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (scala 1:100.000, 1:25.000);
2. Individuazione degli ambiti interessati da specifici regimi di tutela (Vincolo paesistico D.L. 490/99, vincolo idrogeologico, rischio idrogeologico individuato dal P.A.I., Parchi e Riserve Naturali, Aree della Rete Natura 2000);
3. Valutazione delle eventuali specifiche prescrizioni derivanti dalle Norme Tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (PTCP 1:25.000, PRG 1:10000);

I

*La rappresentazione cartografica sarà estesa ad un intorno significativo del sito dell'impianto;
Le varie tipologie di risorse dovranno opportunamente essere riportate su carte tematiche di sintesi al fine di consentire una visione complessiva;*

Informazioni relative alla vegetazione, flora e fauna ed ecosistemi

a) vegetazione e flora:

- Carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni dirette (*scala 1:10.000*);
- Flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);
- Carta delle unità forestali e di uso pastorale (*scala 1:10.000*);
- Liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;
- Quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area d'intervento;

b) fauna:

- Lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi), sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione presente;
- Lista della fauna invertebrata significativa potenziale, (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;
- Quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito) anche sulla base di rilevamenti specifici;
- Quando il caso lo richieda rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera.

c) ecosistemi:

- L'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'opera (*scala 1:10.000*);

- La caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti che al grado di auto produzioni di essi;
- Quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;
- La stima delle diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenzialmente presente nell' habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macrovertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata naturalità;
La criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di alta vulnerabilità riscontrata in situazioni riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti e dallo stato di degrado preesistente.

- **Contenuti della valutazione d'incidenza**

- Il DPR 357/97 e sue modifiche in corso, prevede che le regioni per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi e individuano l'ufficio o l'organo competente alla valutazione da effettuarsi secondo gli indirizzi dell'allegato G del suddetto DPR.

La Regione Marche intende prevedere i seguenti approfondimenti considerando che potranno essere implementati qualora si rendessero necessari alla luce di nuove conoscenze acquisite dalla Regione nel quadro dei programmi comunitari in corso.

Analisi floro-faunistiche e bioecologiche:

- 10 volte l'estensione dell'area d'intervento posta in posizione baricentrica se è estesa planimetricamente;
 - 20 volte la larghezza e 2 volte la lunghezza se l'opera è lineare.
- Le analisi dovranno essere svolte sia per l'impianto che per le opere secondarie connesse (linee elettriche, strade di accesso, strade di servizio, ecc...)

Vegetazione e flora

1 - Carta botanico-vegetazionale dell'area dell'intervento e dell'intorno redatta sulla base delle associazioni vegetali individuate secondo i criteri della fitosociologia con riportati i confini di aree protette a qualsiasi livello e dei vincoli (idrogeologico, paesistico, aree floristiche, emergenze botanico-vegetazionali, aree BA, BB, BC, zone di protezione della fauna e di ripopolamento o faunistico). Scala 1:10.000

2 - Carta dei tipi forestali ovvero stralcio della Carta dei Tipi Forestali delle Marche
Scala 1:25.000. Nella relazione dovranno essere specificate le particolarità vegetazionali, strutturali e selvicolturali dei boschi ricadenti nell'area dell'intervento e nell'intorno.

Cartografia di dettaglio (1:10.000) nel caso in cui vi siano siepi, gruppi o filari di piante, piante singole dell'area dell'intervento. Individuazione di eventuali fasce di rispetto, indicando il piedilista dei soggetti o degli elementi lineari e superficiali del soprassuolo arboreo ed arbustivo da sacrificare, distinguendo le specie tra, protette dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e non, tra secolari o meno, tra autoctone ed alloctone, tra naturali ed artificiali derivanti da piantagione (in tal caso specificare se finanziata con fondi pubblici e se vi sono atti di impegno, piani di coltura e conservazione, vincoli sottoscritti per l'utilizzo). Nella relazione dovranno essere indicati: le caratteristiche fisionomiche ed l'indicazione per ogni singolo elemento la specie botanica, il diametro, l'altezza, l'età presunta o certa. Specificare se l'area è soggetta o meno a pianificazione agro-forestale (Piano di Gestione del Patrimonio agricolo e forestale, Piani particolareggiati e d'assestamento forestale), superfici gestite da Consorzi forestali, Usi civici, società forestali

3 - Cartografia delle pSIC e ZPS (siti della rete Natura 2000) nell'intorno di riferimento. Scala 1:25000

4 - Carta geosinfitosociologica (cartografia dinamica delle serie di vegetazione con i contatti catenali e quelli seriali) in relazione alle tipologie pedologiche. Scala 1:10.000

5 - Elenco floristico dell'area dell'intervento e dell'intorno evidenziando le specie protette dalla direttiva 92/43/CEE e quelle delle schede SIC.

Fauna

- 1 - Elenco faunistico attraverso rilevamento diretto comprendente : mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, insetti, presenti nell'area dell'intervento e dell'intorno evidenziando quelli protetti dalla direttiva 79/407/CEE e quelli delle schede SIC.
- 2 - Carta dei siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, dei corridoi di transito delle specie indicate nelle schede SIC.
- 3 - Interferenze dell'intervento sulle specie animali tutelate dalla direttiva 79/407/CEE e delle schede SIC

Ecosistemi ed impatti

- 1 - Descrizione degli ecosistemi e dei livelli trofici
- 2 - Catene alimentari, piramidi ecologiche, stima della quantificazione della biomassa sottratta all'ecosistema in seguito all'intervento in relazione alle presenze floro-faunistiche e abitudini alimentari singole o di gruppo delle specie d'interesse.
- 3 - Valutazione dettagliata dell'impatto dell'intervento sulle specie, sugli individui singoli coinvolti direttamente dall'intervento, sugli ecosistemi e sulle relazioni tra individui, loro popolazioni e popolamenti, mutamento eventuale delle loro interrelazioni trofiche, ecologiche e riproduttivo biologiche.
- 4 - Simulazione della dinamica delle popolazioni post intervento. Perdita del potenziale biologico in relazione alla resistenza ambientale esistente per la riproduzione e la diffusione naturale ed artificiale delle specie.
- 5 - Analisi dettagliata del tipo e del livello del disturbo temporaneo e/o permanente sulle singole specie, sulle popolazioni e sui popolamenti di fauna, flora e sull'ecosistema nella sua totalità.

Compensazione, interventi di recupero ambientale e mitigazione degli impatti provocati dalle opere

Modifiche della serie a seguito dell'intervento e previsione delle azioni da effettuare per ricostituire la serie originaria o accelerarne la ricostituzione.

Nel caso di recupero per compensazione analisi geosinfitosociologica dettagliata dell'area che si intende utilizzare.

Interventi previsti di compensazione ambientale, recupero ambientale, mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici e relativa cartografia con dettaglio in scala adeguata all'estensione dell'intervento.

Valutazione particolare se sono coinvolte specie di cui agli elenchi di specie floro-faunistiche protette, se si opera in aree floristiche protette o in emergenze botanico-vegetazionali, o in aree BA, BB, BC, loro rarità nell'intorno e nella regione, loro capacità di rigenerazione e/o reinserimento tramite recupero e/o compensazione.

In generale:

Georeferenziazione della localizzazione delle turbine.

Misure progettuali che si intendono adottare per limitare l'impatto in fase di realizzazione del progetto

Impatto dell'opera sulla pedologia e sulla pedogenesi

Informazioni tecnico-costruttive relative all'impianto

Nel progetto definitivo presentato per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, dovranno comunque essere specificati i parametri e le caratteristiche tecnico costruttive di seguito elencate:

1. Potenza nominale complessiva dell'impianto e di ogni singola macchina;
2. Stima dell'energia elettrica producibile annualmente, efficienza macchine, quantità e tipo di energia convenzionale sostituita;
3. Dimensioni complessive dell'impianto eolico, distanze fra le macchine e disposizione planoaltimetrica, orientamento (*planimetria e sezione a scala 1:2.000 descrittiva dell'impianto*);
4. Dimensioni e tipologia delle varie componenti dell'impianto, (torre , rotore; cabine di trasformazione,...);

5. Posizionamento delle cabine di trasformazione e dei cavi interrati; ubicazione delle sottostazioni e degli elettrodotti di connessione con la rete di distribuzione in A.T. (ENEL-GRTN);
6. Caratteristiche costruttive delle fondazioni degli aerogeneratori (relazione geologico-geotecnica ed elaborati grafici delle opere in scala opportuna; sezioni significative relative al singolo aerogeneratore e delle relative piazzole di cantiere in funzione delle diverse pendenze del terreno);
7. Condizioni di realizzazione del cantiere: opere provvisorie, interventi sulla viabilità locale (utilizzo percorsi esistenti, realizzazione di nuovi percorsi) , dimensione e tipologia dei mezzi utilizzati;
8. Documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori ad opera di soggetti abilitati, tenendo conto delle condizioni meteorologiche estreme del sito;
9. Documentazione tecnica del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale o dell'azienda proprietaria della rete MT (per impianti con potenza massima non superiore a 10MW) che attesti le modalità di allaccio alla rete.

Informazioni relative all'impatto visuale

1. Descrizione e definizione dello spazio visivo interessato dal progetto e delle condizioni visuali esistenti.

Nella "carta dell'intervisibilità" (1:25.000) saranno riportate tutte quelle aree che sono visibili dalla porzione di paesaggio in cui si interviene e dalle quali di conseguenza l'intervento (impianto eolico) risulta visibile; saranno evidenziate in particolare quelle componenti che contribuiscono a caratterizzare la specifica identità delle unità di paesaggio presenti all'interno del bacino visuale.

2. Identificazione delle vedute chiave per la valutazione di impatto e simulazione dell'inserimento delle varie componenti dell'impianto di progetto.

Dalla valutazione critica delle unità di paesaggio, dei capisaldi visuali e delle vedute principali saranno selezionate le "vedute-chiave", punti di vista dai quali costruire la simulazione della percezione visiva dell'impianto in rapporto al contesto.

Nella valutazione saranno da considerare con particolare attenzione le relazioni visuali fra l'impianto e i centri-,nuclei storici e i manufatti extraurbani di particolare interesse storico-testimoniale (già individuati dal PPAR e/o PRG).

Il cono visuale sarà documentato con rappresentazione fotografica e fotomontaggio (rendering) dell'impianto con vista dal sito verso l'elemento di rilievo paesaggistico e con quella da questo verso l'impianto (caratterizzando gli elementi principali di percezione del territorio quali strade principali, centri e nuclei storici, ecc.). Se necessario saranno effettuate sezioni sugli assi visuali principali.

3. Definizione ed analisi degli impatti sul paesaggio e formulazione degli eventuali correttivi.

Nella valutazione dell'entità dell'impatto acquisterà particolare rilievo la "capacità di assorbimento visuale" dell'unità di paesaggio coinvolta nella trasformazione, ovvero la possibilità propria di quella parte di paesaggio di schermare, assorbire gli elementi di variazione proposti, senza comprometterne radicalmente il carattere.

A tal fine risulterà utile anche la comparazione fra più alternative in funzione delle possibili diverse altezze delle torri e della loro densità, in rapporto alla scala dimensionale del sito.

Informazioni relative all'impatto acustico ed elettromagnetico

Impatto acustico

1. Planimetria in scala adeguata di tutta l'area, per una fascia di 1000 metri, attorno al perimetro della zona in cui si vuole installare l'impianto eolico.
2. Per tutta l'area indicata al punto 1 (0°-90°, 90°-180°, 180°-270° e 270°-360°) individuare il luogo più vicino all'impianto eolico adibito, o che in base al PRG vigente può essere adibito, ad una permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno.
3. Per ciascuno di tali luoghi indicare, mediante l'ausilio di modelli di calcolo il Leq diurno e notturno prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto eolico facendo riferimento alla velocità del vento corrispondente al funzionamento in condizioni nominali dell'aerogeneratore. Nel caso in cui la differenza fra i precedenti Leq sia maggiore di 5 dB(A) per il periodo diurno o maggiore di 3 dB(A) per il periodo notturno, indicare i provvedimenti che si intendono

adottare per la riduzione del rumore. Fornire dati sulla presenza o meno, nel rumore prodotto dall'impianto eolico, di toni puri e la relativa frequenza.

4. Dovranno essere osservati i limiti indicati nel DPCM 14.11.1997, recante "Rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore", pertanto i differenziali diurno e notturno non dovranno essere maggiori rispettivamente di 5 dB(A) e 3 dB(A). Se sono maggiori, dovranno essere applicati i provvedimenti di riduzione di rumore per far rientrare il rumore entro i limiti differenziali. Per quanto riguarda il limite assoluto di zona, questo va comunque rispettato.
5. Quando i Comuni procederanno alla classificazione acustica del territorio dovranno individuare un'area attorno all'impianto eolico e classificarla opportunamente.

Impatto elettromagnetico

1. Dati caratteristici della linea elettrica e del tracciato per le linee elettriche da realizzare e/o potenziare, dall'impianto eolico al punto della rete di distribuzione elettrica già esistente.
Oltre alla tensione e corrente massima si ritiene opportuno indicare i valori medi, suddivisi per fasce orarie e stagionali, della tensione e corrente per le linee elettriche da realizzare)
2. Planimetria in scala adeguata di tutto il tracciato delle linee elettriche da realizzare, dall'impianto eolico al punto della rete di distribuzione elettrica già esistente, per una larghezza, da ciascun lato delle linee elettriche stesse, pari a $(10+0.2kV)$ metri.
3. Nel caso di tracciato interrato sarà da indicare anche la profondità dell'interramento.
4. Stima o calcolo dei valori di elettromagnetismo attesi e relativa valutazione degli effetti ambientali ai limiti della fascia così come indicata al punto 2.

Dovranno essere presentate stime previsionali dei livelli di campo elettrico e campo magnetico prodotti dalla linea elettrica nella zona circostante il tracciato con particolare riferimento alle aree più vicine caratterizzate da tempi di permanenza non inferiori alle quattro ore/giorno e dagli edifici più vicini al fine di valutare l'esposizione della popolazione.

INDIRIZZI E REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE e la MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

Va premesso che in questa fase transitoria, in attesa dell'adozione del Piano Energetico Ambientale regionale, redatto in base all'accordo di Torino del giugno 2001, la regione intende adottare misure cautelative per quanto riguarda la valutazione di impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica.

Pertanto gli indirizzi ed i requisiti che seguono vanno in tale direzione.

1. Dati medi sulla ventosità del sito, intensità media, massima e direzione dei venti dominanti (*monitoraggio minimo: due anni ; condizione minima di ventosità pari ad almeno 6m/s -velocità media*);
2. Dati relativi al funzionamento "giorni/anno" dell'impianto (*dovrà essere garantito il funzionamento di almeno 300/365*);

Localizzazione dell'area di intervento in relazione al contesto ambientale-insediativo

- Al fine di garantire la continuità del sistema composto dalle aree protette già istituite (parchi nazionali e regionali, riserve naturali) dalla "rete natura 2000" (SIC, ZPS), dai parchi proposti dal PPAR e nello stesso tempo tutelare l'integrità degli habitat naturali ivi presenti, **si ritiene inopportuna** la localizzazione degli impianti in dette aree. Eventuali interventi ricadenti all'interno della "rete natura 2000" saranno comunque sottoposti alla valutazione di incidenza come precedentemente indicato;
- Ai fini della tutela delle unità di paesaggio caratterizzanti l'identità del territorio marchigiano, **si consiglia** la localizzazione degli impianti in siti particolarmente visibili dai centri e nuclei storici e dai manufatti extraurbani di particolare interesse storico-testimoniale, nonché in ambiti caratterizzanti lo "sfondo storicamente consolidato" delle "figure" costituite dagli stessi insediamenti;
- Al fine del mantenimento delle categorie costitutive del paesaggio (così come descritte dalle NTA del PPAR), **si sconsigliano** interventi di dimensioni tali che ne alterino le originali caratteristiche;

- In relazione alla capacità di assorbimento visivo delle unità di paesaggio interessate dagli impianti, **si ritiene opportuno** che le dimensioni e la densità (“*effetto selva*”) degli aerogeneratori siano commisurate alla scala dimensionale del sito;
- Al fine di minimizzare l’alterazione indotta nell’uso del territorio e la quantità di luoghi coinvolta nella attribuzione di “nuovi significati insediativi”, **si ritiene opportuno** ubicare gli impianti in aree già interessate da fenomeni di antropizzazione (manufatti, antenne e ripetitori, altri manufatti tecnologici,..), caratterizzate da buona accessibilità (utilizzo percorsi esistenti), ubicate ad una distanza dalla rete AT principale, tale da minimizzare la realizzazione di nuovi elettrodotti AT.

Localizzazione dell’impianto in funzione delle caratteristiche geomorfologiche, idrologiche, idrogeologiche del sito

- Si sconsiglia l’installazione su aree in frana o classificate “potenzialmente in frana”, nei pressi di bordi di scarpata con strati a franapoggio, indipendentemente dallo stato di fratturazione, nei pressi di creste rocciose molto strette ed allungate (rapporto altezza- larghezza > 0.40);
- Al fine di evitare che si inneschino fenomeni di erosione ed alterazioni del profilo naturale del terreno, si sconsiglia l’ubicazione degli aerogeneratori su terreni aventi pendenze superiori al 15%;
- Gli sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i più contenuti possibile; per le opere di contenimento *e ripristino* saranno utilizzate le tecniche dell’ingegneria naturalistica.
- Si sconsiglia l’ubicazione degli impianti e delle opere ed opere connesse (cavidotti interrati, elettrodotti), in prossimità di compluvi e torrenti montani indipendentemente dal loro bacino idraulico, regime e portate e nei pressi di morfostutture carsiche quali doline e inghiottitoi;

Mitigazione degli impatti durante l’allestimento del cantiere

- Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell’impianto fino al sito prescelto, privilegiando l’utilizzo di strade esistenti senza realizzazione di modifiche ai tracciati. Andranno valutati accessi alternativi con esame dei relativi costi in termini ambientali.

- Saranno evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti l'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, tra cui saranno da privilegiare quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali alla viabilità esistente.
- Sarà vietato l'abbattimento di alberature stradali ad alto fusto protette.
- Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; saranno preferibili quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto: in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di pavimentazione aderenti all'andamento del terreno.

Aspetti economici e finanziari

1. Le prescrizioni relative al ripristino dei luoghi, una volta realizzato l'impianto, saranno garantite da una polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo del valore delle opere da realizzare per l'esecuzione del progetto.
2. Relazione generale, articolata per settore, e sintesi divulgativa degli impatti paesaggistici e ambientali relativi e delle opere di minimizzazione e integrazione proposta con relativa valutazione finale.

*Deliberazione della G.R. n. 1385 OT/AMB
del 23/07/2002.*

D. Lgs. n. 22/97 art. 2 comma 4 - accordo tra la Regione Toscana e la Regione Marche per la gestione dei rifiuti.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A) avente per oggetto "Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Marche per la gestione dei rifiuti", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato per firma della suddetta intesa al Presidente della Giunta della Regione Marche o suo delegato.

Allegato A)**ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA E LA REGIONE MARCHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e sue modificazioni che prevede all'art. 2 – Finalità – che "...la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi..";

Visto che il medesimo Decreto Legislativo n. 22/97 prevede – all'art.2 – comma 4 l'adozione, da parte delle regioni e degli enti locali, di accordi e contratti di programma finalizzati al perseguimento delle finalità stabilite dallo stesso decreto;

Visto altresì l'art. 5, comma 5, del medesimo Decreto Legislativo n. 22/97 che stabilisce: "Dal 1 gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico - economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";

Considerato che la Regione Toscana e la Regione Marche si sono dotate, rispettivamente con Deliberazione Consiglio Regionale della Toscana 7 aprile 1998 n. 88, e con atto del Consiglio Regionale delle Marche n. 284 del 15.12.1999 dei Piani regionali per il settore rifiuti come previsto dal citato D.Lgs. n. 22/97;

Considerato altresì che presso le citate Regioni sono state istituite le rispettive Agenzie regionali per il recupero dei rifiuti, circostanza unica a livello nazionale, e che le stesse hanno come funzione prioritaria la valorizzazione dei rifiuti prodotti nei rispettivi territori;

Considerato che la gestione dei rifiuti, sia urbani che speciali, presenta una serie di problematiche che meglio si prestano ad essere affrontate e risolte nell'ambito di una concreta e fattiva collaborazione tra le due Regioni, in conformità ed in coerenza con quanto espressamente consentito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, ultima parte, del d.lgs 22/1997.

Preso atto che il Comune di Sestino (prov. Arezzo), in virtù dell'autorizzazione del 5.8.1994 n. 18591 della Provincia di Arezzo e della Delibera G.R. delle Marche n. 4659 del 28.12.1994, conferisce i propri rifiuti nelle discarica di Montecalvo in Foglia (prov. Pesaro e Urbino);

Visti i contenuti del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani ed assimilati - della Provincia di Arezzo pubblicato sul B.U.R.T. del 28.06.2000 con riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti nel Comune di Sestino;

Visto il parere espresso in proposito dalle rispettive Amministrazioni Provinciali interessate;

Visto il parere favorevole del Comune di Sestino espresso con Delibera Giunta Municipale n°89 del 29/05/2002, come risulta dalla nota Prot. n°3592 del 30.05.2002;

Visto il parere favorevole del Comune di Montecalvo in Foglia come risulta dalla nota Prot.n°7400del 11.06.2002;

Il Presidente della Giunta Regione Marche ed il Presidente della Giunta Regione Toscana

CONCORDANO

di avviare, tramite le proprie Agenzie regionali denominate rispettivamente Agenzia Regione Recupero Risorse (Toscana) e Agenzia Regionale Riutilizzo Riciclo Recupero Rifiuti S.p.A (Marche), un' attività di collaborazione.

Art. 1

La Regione Toscana e la Regione Marche, riconoscono un comune interesse ad attivare forme di reciproca collaborazione, anche tramite le proprie Agenzie regionali, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti nei rispettivi territori ed in particolare riguarda:

- studi e progetti in materia di gestione dei rifiuti sia urbani che speciali;
- scambi di dati, notizie e informazioni riguardanti la circolazione dei rifiuti tra le due regioni;
- la promozione di iniziative comuni finalizzate alla informazione e formazione quali seminari, corsi ecc;
- la ricerca comune di sistemi di gestione dei rifiuti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi disposti dal D. Lgs. n. 22/97
- la definizione di progetti e iniziative, nel settore della gestione dei rifiuti, in rapporto alle politiche comunitarie e relativi finanziamenti.

Art.2

Al fine di favorire la gestione dei rifiuti nelle aree a confine delle due Regioni, si stabilisce che il Comune di Sestino in Provincia di Arezzo, geograficamente posto all'interno del territorio della Regione Marche, possa proseguire il conferimento dei propri rifiuti urbani, ammontanti ad una media annua di circa 600 tonnellate, nella discarica di Montecalvo in Foglia in Provincia di Pesaro e Urbino.

A questo proposito le competenti Province di Arezzo e di Pesaro e Urbino, che già hanno comunicato il proprio assenso e, quando costituite ed operative, le rispettive Comunità di Ambito concorderanno le condizioni operative dei conferimenti.

REGIONE MARCHE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

*Vito D'Ambrosio***REGIONE TOSCANA**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Claudio Martini